



CITTA' DI TORINO

**Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
Divisione Infrastrutture
Unita Operativa Urbanizzazioni**

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO OPERE STRADALI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI PON METRO REACT EU TORINO PROGETTO TO6.1.2.E BICIPLAN 4- CONNESSIONE RETE CICLABILE – RIQUALIFICAZIONE CORSO MARCONI FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA RISPOSTA DELL'UNIONE EUROPEA ALLA PANDEMIA DI COVID-19 - CUP C11B21004620002 – CIG Z4C37FBB06

* * * * *

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dalla Dirigente di Divisione, Arch. Bruna Cavaglià, nata a [REDACTED] il 24/09/1962, domiciliata per la carica in Torino, Piazza San Giovanni 5, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città n. 386 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (n. mecc. 2018-06449/005 esecutiva dal 4/03/2019), e il Professionista individuato nell'ing. Lorenzo Rolle, nato a [REDACTED] il 26/02/1960 C.F. [REDACTED] in qualità di libero professionista, con studio in P.zza Statuto n.9 - 10122 Torino, P.IVA 07083320015, tel. 0115063020, PEC: lorenzo.rolle@ingpec.eu, in esecuzione della determinazione dirigenziale Atto N. DD 4772 del 01/09/2023 esecutiva in pari data, che qui si intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

L'Amministrazione affida al Professionista suindicato l'incarico di svolgere, per i lavori in oggetto, con le modalità di cui all'articolo 101, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'incarico di Direttore Operativo per le opere stradali lavori, nonché l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Tale incarico è conferito ai sensi degli articoli 24, comma 1 e 101 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto il Professionista è in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di adeguato curriculum conservato agli atti del Servizio, considerata la particolarità della prestazione richiesta.

L'incarico è conferito prima dell'esecuzione delle opere di cui all'oggetto.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

Le prestazioni professionali richieste riguardo all'incarico di Direttore Operativo delle opere stradali (che risultano prevalenti), sono indicativamente le seguenti:

- collaborare con il Direttore dei Lavori nel controllo tecnico, contabile e amministrativo

dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;

- verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge, e controllare la loro rispondenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;
- curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- assistere il Direttore dei Lavori nell'identificazione degli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori proponendo al Direttore dei Lavori le adeguate azioni correttive;
- verificare i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- collaborare con il personale dell'ufficio di DL nella rilevazione settimanale delle lavorazioni in atto, acquisendone misure e quantità ;
- collaborare nella tenuta della documentazione amministrativa e contabile dei lavori nel rispetto delle norme di cui al D.M. 49/2018;
- coordinarsi con il personale del servizio che verrà nominato nell'ufficio di direzione lavori a supporto e integrazione delle attività richieste.

La funzione di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, da svolgersi ai sensi e con le modalità su indicate, con particolare riferimento agli obblighi previsti dagli articoli 92 del succitato D.Lgs. 81/2008 e disposizioni integrative e correttive previste dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e s.m.i., comporta principalmente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- Verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi

dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

- Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

La documentazione, relativa e conseguente i suddetti compiti, dovrà essere consegnata formalmente al Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori.

Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori nella persona dell'ing. Amerigo Strozzi, Funzionario del Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento .

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, il Professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli, e non potrà avvalersi dell'istituto del subappalto. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto de quo. Il Professionista dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.M. 49/2018, oltre che alla normativa vigente in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006) ed in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

Inoltre, è richiesto al Professionista di effettuare un numero minimo di 2 visite settimanali ai cantieri di competenza ove vi siano lavorazioni in corso relative alla specializzazione tecnica prevista dall'incarico, oltre a garantire la sua presenza ogni qualvolta le fasi lavorative, per quanto di sua competenza, lo richiedano, pena la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile.

Il Professionista è infine tenuto a relazionare, per quanto di sua competenza, relativamente all'andamento dei lavori in cantiere ed inviare dei rapporti di visita al Responsabile Unico del Procedimento, pena la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 4 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo per l'attività professionale è calcolato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 17/06/2016, con applicazione del ribasso offerto dal Professionista pari al 4,69%, ed ammonta ad Euro 12.983,74 oltre ad Euro 519,35 per INARCASSA 4% ed Euro 2.970,68 per IVA al 22% per un totale di Euro 16.473,77 al lordo delle ritenute di legge.

Il Professionista accetta, pertanto, il suddetto importo quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 35, comma 18 Codice. L'importo di cui sopra sarà corrisposto in un'unica soluzione previa verifica di conformità della avvenuta prestazione effettuata come dal presente contratto, dedotto quanto erogato a titolo di anticipazione.

Il Professionista sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del

Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti al Professionista eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

Ai fini della corresponsione al soggetto incaricato degli interessi per il ritardato pagamento, i termini di cui sopra s'intendono inoltre interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione al Ministero e la ricezione del relativo mandato.

Nell'ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l'Autorità di Gestione, attraverso la Coesione Territoriale adotta una Contabilità Speciale centrale e funge da "Ufficiale pagatore", trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi, responsabili di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover erogare ai propri fornitori. Conto contabilità Speciale CS 5952 – AG-COES-FONDI – UE- FDR. I pagamenti relativi agli impegni assunti verranno effettuati solo a seguito dell'introito dei Fondi relativi.

La rendicontazione e l'incasso delle relative quote verrà effettuata dal Dipartimento Progetti Programmazione Comunitaria e Nazionale Area Innovazione, Fondi Europei in qualità di Organismo Intermedio.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando il Professionista non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopraccitata, nonché la risoluzione del contratto.

Il Professionista, si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 5 - ONERI ACCESSORI

Saranno rimborsati al Professionista i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 6 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Saranno a carico del Professionista le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione.

Art. 7 - NORME GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 50/2016, al D.Lgs. 152/2006 ed al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli

obblighi derivanti dall'incarico conferito al Professionista e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 nr. 196, esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopra citato regolato dal presente contratto.

Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto di quanto indicato dall'art. 53, comma 16ter D.Lgs.165/2001 e s.m.i. con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 8 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, il Professionista sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita.

Il recesso dell'aggiudicatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di inadempimento della prestazione con le modalità e nei tempi ivi stabilite, l'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, alla risoluzione del contratto con addebito del danno, previa formale diffida ad adempiere ex articolo 1454 del Codice Civile.

Nel caso invece del raggiungimento del 10% della penale di cui al precedente art. 2 o del mancato rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 3, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile.

Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i., e dell'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013 07213/004).

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, la quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 10 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile del Procedimento nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 11 - ESECUTIVITÀ

Il Professionista ed il Dirigente competente si impegnano alla sottoscrizione del presente contratto a far data dall'esecutività del provvedimento amministrativo di affidamento del predetto incarico che qui si intende integralmente richiamato, nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 32, commi 9

e 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 12 - REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i..

Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta dall'aggiudicatario ex art.3 DPR 642/1972 mediante modello F24 prot. telematico n° 23092016052111536-000001 del 20/09/2023.

Torino, li 02/10/2023

Il Professionista Incaricato (ing. Lorenzo Rolle)

La Dirigente di Divisione (arch. Bruna Cavaglià)

Documento firmato digitalmente